



M.G.A. Corso Nazionale di Aggiornamento 2017

- per Insegnanti Tecnici FIJKAM abilitati al 3° livello MGA -

Sezione : Bullismo e Cyberbullismo.
Il Tatami come “*metodo di difesa*” contro gli atti persecutori dei “bulli”.

Indice sistematico

1. Introduzione.....	pag. 2
2. Inquadramento.....	pag. 3
3. Bullismo ed atti persecutori.....	pag. 4
4. Cyberbullismo	pag. 7
5. Differenze fra gli istituti giuridici.....	pag. 9
6. La nuova legge sul cyberbullismo	pag. 11
7. La sentenza n. 27 aprile 8 giugno 2017 n 28623	pag. 18
8. Cenni delle Ricerche internazionali sul cyberbullismo	pag. 26
9. Casistica giurisprudenziale	pag. 29

1. Introduzione.

Il programma teorico - pratico di formazione ed aggiornamento MGA 2017 prevede, nella parte riservata all'insegnamento teorico, l'esposizione di alcune osservazioni generali sul bullismo ed il cyberbullismo.

Il titolo attribuito alla presente relazione, apparentemente provocatorio, non può e non dev'essere inteso come invito a rispondere alla violenza con la violenza, ma piuttosto, previa presentazione di appositi progetti formativi alle istituzioni politiche o scolastiche competenti, come incentivo per una collocazione dell'immagine del Tatami in un ambito di elevato spessore socio-culturale-educativo finora riservato solo agli organi istituzionali di psico-socio-pedagogia, ove il minore o la persona perseguitata ingiustamente da altri possano trovare, giovandosi sia dell'apprendimento delle tecniche di autodifesa che della solidarietà e del sostegno degli insegnanti e dei compagni, un ambiente in grado di aiutarli, assisterli e sostenerli nel ritrovare il proprio equilibrio psico fisico ed il rispetto di sé stessi ma soprattutto nell'acquisire la consapevolezza del loro insopprimibile diritto alla libertà di movimento e di autodeterminazione, fino ad affiancarli nella difficile decisione di denunciare alle autorità competenti i soprusi ingiustamente subiti.

Il progetto, anche quest'anno particolarmente pregevole per la sua connotazione etico - culturale, va inquadrato nel modulo didattico complessivo elaborato per insegnanti tecnici esperti nelle arti marziali cui è affidato il peculiare compito formativo di diffondere, a livello nazionale, i principi informatori di un approccio innovativo allo studio delle arti marziali come generalmente intese fino ad oggi, depurato degli aspetti puramente agonistici riservati ad un ambito squisitamente professionale, aperto a tutti coloro i quali sentano il bisogno di conseguire una condizione di maggiori autostima ed armonia psico-fisiche, senza dover affrontare e superare il disagio psicologico della propria presunta inadeguatezza fisica e della difficoltà di integrarsi in un contesto fino ad oggi, impropriamente e con colpevole superficialità, connotato dai *media* con la sola esaltazione di presunte espressioni e manifestazioni di aggressività e violenza.

Nella prospettiva ipotizzata l'impegno formativo - educativo della Fijlkam e dei suoi Dirigenti è finalizzato a consegnare agli insegnanti tecnici un patrimonio tecnico - culturale universale in grado di uniformare il metodo didattico di tutte le scuole di arti marziali in genere, nel caso di specie di MGA, ad un programma di insegnamento comune per tutto il territorio nazionale e, nel contempo, a creare uno scambio costante di esperienze e di approfondimenti con tutti i "*dojo*" interessati a contribuire all'arricchimento, all'evoluzione ed al successo di queste nobili discipline.

2. Inquadramento.

2a. Premessa.

Le figure giuridiche del Bullismo e del Cyberbullismo hanno natura “derivata” perché in esse confluiscono aspetti e caratteristiche di diversi istituti penali, quali le molestie (art. 660 C.P.), le minacce (art. 612 C.P.), le ingiurie (art. 594 C.P.), le lesioni personali (art. 582 C.P.), la violenza privata (art. 610 C.P.), la violenza sessuale (art. 509 C.P.), il furto (art. 624 C.P.), l’estorsione (art. 629 C.P.), ecc.

La loro creazione è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale che, sospinta dal sempre maggior rilievo sociale del fenomeno e dalla particolare rilevanza delle sue conseguenze per i soggetti coinvolti, principalmente minori o donne, ha elaborato i caratteri comuni rinvenuti nelle singole figure giuridiche già previste nel nostro Codice Penale, creando un nuovo istituto giuridico che ha poi trovato la sua parziale collocazione nella legge n. 29 maggio 2017 n. 71 c.d. *legge sul cyberbullismo*, che ha formalmente disciplinato uno degli aspetti più inquietanti ed attuali del fenomeno.

2b. Il Bullismo in genere.

Si definiscono atti di bullismo tutte le condotte di sistematica prevaricazione e vessazione poste in essere da un soggetto, solo o quale membro di un maggior gruppo di persone (generalmente ragazzi adolescenti) ai danni di un coetaneo o di qualche anno minore, che reiteratamente nel tempo, in luoghi isolati o in pubblico (scuola o strada), ha assoggettato quest’ultimo ad azioni offensive od aggressioni deliberate ed ingiustificate al fine di manifestare ed esercitare su di esso un potere di sopraffazione e di controllo.

Questi comportamenti sono sempre deliberati, finalizzati a produrre alla vittima un danno fisico o morale ovvero al mero diletto della stessa per puro divertimento e, solitamente, si protraggono nel tempo fino ad isolare quest’ultima dal contesto socio culturale di provenienza, rendendola sempre più debole ed incapace di approntare una adeguata difesa o di denunciare l’accaduto per timore di ancora più gravi vessazioni.

Alcuni distinguono il bullismo in **diretto**, se realizzato con scorriere rivolte contro la vittima (rivolgendo minacce, furti, percosse, violenze, offese, ecc.) od **indiretto**, se caratterizzato da calunnie o pettegolezzi, dall’allontanamento dal gruppo sociale, dall’isolamento, e, in tale contesto in **fisico** (usando la forza fisica per colpire con calci e pugni la vittima, per spingerla, rovinarle o rubarle oggetti personali, estorcerle soldi o la merenda, compiendo molestie sessuali, ecc.) **verbale** (diffondendo accuse

infamanti, profferendo insulti legati alle differenze razziali o sessuali, evidenziando condizioni di inabilità fisica o mentale, ecc.).

Quando le azioni di bullismo si verificano utilizzando telefoni cellulari, social network, chat, posta elettronica, blog o forum) il fenomeno diventa cyberbullismo.

La condizione di soggezione dei soggetti passivi delle azioni di bullismo è spesso favorita dai limiti culturali o della incapacità di socializzazione della persona, dai limiti di comunicazione interfamiliare, da carenze educative o di valori della famiglia, dal degrado ambientale, dalle difficoltà di relazione sessuale o razziale, dalle situazioni di stress verificatesi nel contesto scolastico, ecc..

3. Il bullismo e gli atti persecutori

3a. Il delitto di atti persecutori, comunemente definito *stalking*, è stato introdotto nella legislazione italiana dal D.L. 23.09 n. 11 convertito nella legge 23.04.09 n. 38 che lo ha collocato come art. 62 bis C.P. fra i delitti contro la persona e la libertà morale.

La norma prevede: “...*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni...*”.

La migliore giurisprudenza ha evidenziato che, nel rigoroso accertamento del fatto reato, costituito da qualsiasi condotta in grado di indurre nella parte offesa il “*un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere,*” l’elemento principale dell’indagine è da un lato la verifica del grado di gravità dell’azione e della sua attitudine a costituire la minaccia verosimile di un pericolo imminente, dall’altro che “*il pregiudizio per la sicurezza o del modo di vivere*” deve manifestarsi come uno stato ansioso increscioso, pesante, che induce nella parte offesa una sensazione di sopraffazione e di incapacità rilevante di autocontrollo e di libera autodeterminazione grave e non transitoria comunque manifestata, anche non come vera e propria patologia, purché rappresenti un’alterazione apprezzabile dell’equilibrio psico – fisico di una persona di normale intelligenza ed esperienza.

Il soggetto attivo (stalker) deve agire con la intenzione di assoggettare la vittima alle proprie condotte persecutorie, pur senza necessariamente giungere alla progettazione del grave e perdurante stato

ansioso o del mutamento delle ordinarie abitudini di vita della stessa, identificate come evento (conseguenza) del delitto dalla ricerca giurisprudenziale, ma, comunque, consapevolmente concependole in un contesto unitario ed abituale (espressione indubbia di maggior gravità morale rispetto alle condotte singole) e sorretto da un'unica determinazione volitiva.

Mentre il “bullo” che agisce indiscriminatamente scegliendo le sue vittime fra i soggetti più deboli o meno protetti del proprio ambiente, in assenza di alcun sentimento personale diretto, spesso solo al fine di autoesaltarsi e di dimostrare a se e ad altri di essere il più forte ovvero per ridere con propri accoliti deridendo il soggetto passivo, il “persecutore” si rivolge solitamente verso soggetti con i quali ha interagito in precedenza e nei cui confronti avverte attrazione od interesse (es. un compagno che non accetta la fine di una relazione sentimentale e cerca di delegittimare l'immagine della vittima rendendole la vita impossibile con appostamenti, danneggiamenti, telefonate e/o messaggi continui ed opprimenti, pedinamenti e scenate in pubblico, pubblicazioni di immagini sul social network ecc.).

Il legislatore ha mantenuto un profilo molto generico nella individuazione dei soggetti-stalkers al fine di farvi rientrare un raggio quanto più possibile ampio di soggetti; l'esperienza ha posto in evidenza che la maggior parte delle vittime di *stalking* siano donne ovvero categorie professionali impegnate nell'assistenza socio sanitaria quali gli psichiatri, gli psicoterapeuti, gli assistenti sociali ecc. mentre gli *stalkers* risultano essere per la maggior parte uomini.

Il delitto di atti persecutori è legislativamente codificato nell'art. 612 bis C.P. e può essere oggetto di denuncia diretta all'Autorità Giudiziaria ovvero di richiesta di ammonimento presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza (Questore) che “...*assunte, ove necessario, opportune informazioni e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l'istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge...*”.

A differenza degli atti persecutori le condotte di bullismo non sono state inserite in una previsione legislativa formalmente intitolata, salvo che per i casi di cyberbullismo; per perseguirle penalmente, è necessario denunciare i diversi fatti criminosi con cui si manifestano, evidenziandone il collante psicologico che le rende particolarmente esecrabili sul piano morale e sociale, o non ultimo, ricorrendo all'istituto degli atti persecutori per quanto compatibile con le stesse. Tale condizione di apparente minore tutela legislativa viene mitigata dall'orientamento della giurisprudenza

della Corte di Cassazione secondo la quale “...non è necessario precisare luogo e data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa... ed inoltre ... possibile legittimamente porre le sole dichiarazioni della persona offesa a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone...”.

3b. Chi commette atti di bullismo ne risponde penalmente con le pene previste per i singoli reati in cui si è sviluppata la sua condotta, se maggiorenne, se minorene può essere assoggettato a misure educative (prima dei 14 anni), ovvero a misure di sicurezza (collocamento in comunità o libertà controllata) od al ricovero in strutture penitenziarie minorili.

Chi subisce atti di bullismo (o di atti persecutori) è considerato vittima di un reato e, per i gravi danni materiali, morali e psicologici subiti, ha diritto di ottenere un risarcimento nella sede penale, costituendovisi parte civile, ovvero nella sede civile con un'azione giudiziaria ordinaria dopo aver ottenuta la condanna del “bullo” o “persecutore” nel processo penale.

Il danno risarcibile si articola in danno morale (inteso come sofferenza fisica o morale, turbamento, angoscia, ansia, apprensioni, ecc.), danno biologico (attinente all'integrità fisica e psichica della persona), danno esistenziale (comprendente la qualità della vita di relazione, l'immagine, la riservatezza e la reputazione, la libertà sessuale, la libertà di movimento e di autodeterminazione), ed è considerato un istituto di diritto rilievo costituzionale.

3b1. E' interessante rilevate che in materia di danni da bullismo la responsabilità civile derivante dal delitto si articola diversamente a seconda che autore del fatto sia un soggetto maggiore di età, nel qual caso ne risponde direttamente, ovvero un minorene; in questo secondo caso e sempre che il minore sia capace di intendere e di volere (intesa come idoneità del soggetto a rendersi conto del valore sociale delle proprie azioni ed a percepirne il significato congiunta all'attitudine dell'individuo di autodeterminarsi ed orientare gli atti compiuti verso un fine funzionalmente coerente con il significato percepito) essa coinvolge anche la famiglia e la scuola. Se il minore ha compiuto il fatto in uno stato di incapacità di intendere o di volere non risponde dei danni arrecati a terzi ma il

Legislatore ha previsto una responsabilità sostitutiva in capo a colui che era tenuto alla sua sorveglianza.

La classificazione delle categorie di responsabilità alternativa per i danni da bullismo si ripartisce nelle c.d. culpa in educando dei genitori che non viene esclusa dall'affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti ma solo dalla prova su di essi incombente di avere adeguatamente educato e vigilato ed, in alcuni casi, sorvegliato il figlio e, ciononostante, di non avere potuto impedire il fatto (art. 2047-2048 Cod.Civ.), e culpa in vigilando della scuola che ha il dovere, con l'iscrizione ai corsi, di garantire allo studente un'ideale e puntuale formazione non disgiunta da uno specifico obbligo di protezione e sorveglianza, volto ad evitare che gli allievi possano procurarsi da soli danni alla persona o possano arrecare danni ad altri alunni, garantendo altresì che atti illeciti od illegittimi da chiunque commessi possano turbare od impedire l'esercizio del diritto-dovere dell'istruzione e della formazione (gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili dei danni prodotti all'interno dell'istituto e durante gli orari di studio e/o ricreazione ma a pagare il risarcimento sarà sempre la scuola, direttamente o attraverso il proprio istituto di assicurazione, fatta salva la prova che il fatto sia stato determinato da impossibilità derivante da causa a lei non imputabile ovvero da comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'insegnante).

4. Il Cyberbullismo

4a. Il fenomeno.

Il cyberbullismo rappresenta un fenomeno in continua espansione sul Web che coinvolge principalmente soggetti minori d'età e si sviluppa generalmente in ambiente scolastico. Esso si manifesta con espressioni e comportamenti finalizzati ad offendere, spaventare, umiliare la vittima, utilizzando i moderni strumenti di comunicazione elettronica, quali la posta (e-mail), i messaggi (SMS, whatsapp), i blog (facebook) che sono divenuti, per i giovani ed i giovanissimi, strumenti fondamentali ed indispensabili nella vita di tutti i giorni e, come tali, mezzi ideali per commettere atti di bullismo informatico, segno innegabile del cambiamento del contesto sociale e del modello di società in cui viviamo.

La progressiva rilevanza socio-culturale-economica raggiunta dall'impiego generalizzato dei mezzi informatici negli ultimi anni ha progressivamente indotto le varie istituzioni a realizzare diversi tentativi di contenimento del loro abuso, soprattutto da parte dei più giovani.

Prima dell'emanazione dell'ultima legge sul cyberbullismo vanno segnalati l'intervento del Legislatore con il D.L. 14.08.13 n. 93 che, oltre ad inasprire le pene previste in genere per gli atti persecutori, introduceva

un ulteriore aumento di pena per gli atti persecutori commessi attraverso strumenti informatici o telematici e la nuova aggravante per la frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale, nonché la segnalazione, da parte del Garante della Privacy della necessità sia nel settore pubblico che nel settore privato, di redigere un regolamento informatico inerente l'utilizzo delle risorse informatiche (in particolare posta elettronica ed internet) da parte dei dipendenti all'interno della struttura lavorativa, e la recente attivazione, da parte del Ministero per la pubblica istruzione, di un numero verde a disposizione di minori, insegnanti e famiglie con l'obiettivo principale di consentire la segnalazione degli atti di bullismo e/o di cyberbullismo.

Ma soprattutto, per i fini che interessano la presente indagine, la Direttiva 15.03.15 diffusa dal Ministero della Pubblica Istruzione per contrastare il cyberbullismo e regolare l'uso delle risorse informatiche nell'ambiente scolastico. Tale direttiva, rinominata "Direttiva sul cyberbullismo" disciplinava rigorosamente l'uso dei telefonini da parte di studenti (ma anche insegnanti) durante l'orario di lezione prevedendo, in caso di violazioni al divieto sanzioni disciplinari pesanti, culminanti nell'allontanamento del soggetto dalla scuola, e programmava la predisposizione di un regolamento interno alla scuola per regolamentare anche le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici istituzionali (la stragrande maggioranza dei reati commessi dai bulli è posta in essere con i pc scolastici, quasi mai dalla postazione di casa). In tal modo l'istituzione si assumeva l'obbligo di vigilanza sull'idoneità del loro impiego e diveniva responsabile per i danni nel caso di conclamata omissione di vigilanza e/o sorveglianza (cfr. limiti di accessibilità dei pc messi a disposizione dei minori nella scuola, introduzione di credenziali di autenticazione per navigare in internet ed altro, mezzi tutti che consentono di evitare il pericolo della c.d. spersonalizzazione, spesso in passato sfruttata dai cyber-bulli per diffondere sulla rete riprese pericolose o diffamatorie di propri compagni e/o compagne di studio con la certezza di restare anonimi e, nel contempo, permettono di accertare e monitorare eventuali abusi consumati da o su minori in rete).

La direttiva introduceva, inoltre, il cosiddetto "patto di corresponsabilità", teso a creare un canale di diretta comunicazione e scambio di informazioni fra la scuola e le famiglie sull'andamento del fenomeno del cyberbullismo. Il provvedimento tendeva ad evitare che i genitori, delegando esclusivamente alla scuola il compito di educazione e correzione dei propri figli, non rendendosi conto di essere responsabili oltre che del danno educativo anche della responsabilità giuridica per le condotte dei figli, finissero con il sottovalutare, anche a causa di un diffusissimo

analfabetismo informatico, le potenzialità negative degli strumenti informatici soprattutto in materia di cyberbullismo non applicandosi se non superficialmente ed occasionalmente ad un attento e costante controllo delle modalità e dei tempi di utilizzazione di questi mezzi da parte dei propri ragazzi, così astenendosi dal sensibilizzarli ed educarli ad un approccio etico - culturale al mondo del web e dei mezzi di comunicazione elettronica (ad es. non attribuendo la dovuta gravità e pericolosità esponenziale ai messaggi diffamatori od offensivi di altri minori diffusi sul web, invece costituenti oggettivamente fatti di reato, o non verificando i siti più frequentemente visitati, ecc.)

4b. La differenza dal bullismo tradizionale.

Il cyberbullismo, solitamente considerato un'evoluzione del bullismo tradizionale, del quale condivide alcuni caratteri, se ne differenzia per molti aspetti: ",

4b1- *"...il ...bullismo si fonda sull'aggressività, la quale si manifesta attraverso una forma di prepotenza intenzionale, esercitata dall'aggressore, che proseguita nel tempo, provoca alla vittima elevate sofferenze. Tuttavia, se nel bullismo convenzionale la prepotenza che viene esercitata dal bullo nei confronti della vittima è di tipo fisico o sociale, in questa nuova forma di aggressività il potere viene imposto attraverso l'abilità e le competenze acquisite nelle nuove tecnologie. Infatti, chi esercita il cyberbullismo si serve della posta elettronica, della messaggistica istantanea, dei blog, degli sms, degli mms o dell'uso di siti web per effettuare azioni di bullismo con contenuti offensivi. Il potere risiede proprio nella capacità di riuscire a molestare gli altri assicurandosi del proprio anonimato (anche se in realtà non è mai anonimo); è proprio questo aspetto che fa sì che venga diminuito ulteriormente il senso di responsabilità da parte del cyberbullo. Cellulari, videofonini, computer, palmari, i-phone, gps e giocattoli elettronici sono tutti strumenti che fanno parte delle nuove tecnologie. Tali servizi attirano ragazzi di diverse fasce di età e vengono, in particolar modo, utilizzati da bambini e adolescenti, i quali risultano essere più vulnerabili al loro influsso e maggiormente esposti agli stimoli negativi. Tali mezzi sono in grado di offrire, a chi ne fa uso, grandi opportunità (specialmente nel campo comunicativo-relazionale) ma, nello stesso tempo, espongono i giovani fruitori a nuovi rischi...". "...*

4b2- la definizione stessa del cyberbullismo "volontari e ripetuti danni inflitti attraverso l'uso del computer e di altri dispositivi elettronici" contiene in sé i caratteri differenziali di tale istituto dal bullismo genericamente inteso perché esso è realizzato attraverso l'uso del computer e di altri dispositivi elettronici di comunicazione di massa (cfr. supra), che

naturalmente rendono possibile diffondere messaggi, informazioni o video con l'intento di umiliare la dignità delle altre persone e con l'obiettivo principale di molestare, danneggiare, svalutare e disprezzare un individuo o gruppo di persone.

.Nel caso del bullismo generico le vittime una volta rientrate nel proprio luogo di abitazione si sentono sicuri e protetti, mentre con il cyber bullismo i cyberbulli possono “...infiltrarsi nelle case delle vittime, materializzandosi in ogni momento della loro vita, perseguitarle con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con i cellulari o pubblicati sui siti frequentati abitualmente anche dalle prime...”.

.I bulli di solito “... sono: studenti o compagni di classe (persone conosciute dalla vittima). I cyberbulli sono: anonimi. I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono solamente i membri di un determinato ambiente (scuola, parco giochi) e restano circoscritte da un spazio. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo.

.Il bullo virtuale tende a “...fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale, non vede le conseguenze delle proprie condotte,...non presta sufficientemente attenzione alla vittima e non è indotto a provare alcuna comprensione empatica della sofferenza inflitta e si avvale della presunta invisibilità (peraltro ogni computer lascia “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale) per esprimere il proprio potere e dominio; il bullo tradizionale ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali con la propria presenza reale.

.Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire comportamenti aggressivi mentre nel bullismo virtuale, anche la vittima nella vita reale o di un basso potere sociale può diventare il cyber bullo. Nel bullismo tradizionale il pubblico è passivo. Nel caso di cyberbullismo gli spettatori possono essere passivi e attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.

Si riporta, per comodità di consultazione nella pagina seguente, un'esposizione prospettica delle principali differenze fra le due figure giuridiche:-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CYBERBULLISMO	BULLISMO
Chiunque può essere coinvolto	Sono coinvolti solo gli studenti della classe o dell'Istituto
I cyberbulli e i loro alleati possono essere anonimi, quindi la vittima non sa con chi sta interagendo	I bulli e i loro complici sono studenti conosciuti dalla vittima perchè appartenenti allo stesso Istituto. Contatto corporeo e visivo diretto
Chiunque può diventare un cyberbullo, anche chi è percepito come "sfigato"	Generalmente il bullo è fisicamente prestante o sa usare il corpo per fare del male
Il cyberbullo ha la possibilità di agire 24 su 24	Il bullo agisce nell'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola
La diffusione del materiale prodotto non ha limiti geografici	Gli atti di bullismo vengono raccontati ad altri studenti della scuola o di scuole vicine
Alto livello di disinibizione: i cyberbulli spesso fanno online ciò che non farebbero nella vita reale. Le comunicazioni online possono essere particolarmente sadiche.	Minor livello di disinibizione. Il bullismo raramente raggiunge forme di sadismo, se non quando evolve nella criminalità minorile
Il cyberbullo approfitta della propria invisibilità per agire	Il bullo cerca di rendersi visibile attraverso le sue azioni. Ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali
Il cyberbullo non vede direttamente le conseguenze delle sue azioni sulla vittima -> insufficiente consapevolezza	Il bullo vede concretamente la vittima e l'effetto delle proprie azioni ma lo ignora -> fredda consapevolezza
Depersonalizzazione	Deresponsabilizzazione

4c. La nuova disciplina legislativa

4c1- Con la legge 29 maggio 2017 n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – la legislazione italiana si è adeguata agli ordinamenti internazionali.

Il provvedimento innanzitutto codifica la figura criminosa del cyberbullismo definendolo come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

La disciplina intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

La norma fornisce anche una precisa indicazione per la individuazione del gestore del WEB, identificato come il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo (la legge non comprende nella categoria dei gestori gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca).

Importante in tale opera di contrasto è il ruolo della scuola perché in ogni istituto, tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. Le istituzioni scolastiche saranno tenute a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete ed ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie, in maniera trasversale rispetto alle discipline curriculari e anche tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione (cfr. Circolare Ministeriale citata *supra*).

E' stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (cfr. art. 612 bis C.P.) perché in caso di condotte di ingiuria (art. 594 C.P.), diffamazione (art. 595 C.P.), minaccia (art. 612 C.P.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice Privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia . A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

4c2. In concreto, gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione nelle scuole perché ogni istituto scolastico dovrà individuare fra gli insegnanti un referente che si occupi di coordinare le varie iniziative attivate, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e dei servizi territoriali e premurandosi di promuovere un ruolo attivo di studenti ed ex-studenti, in conformità con apposite linee guida da adottarsi a cura dell'istituendo tavolo tecnico menzionato *supra*. E' invece responsabilità del dirigente scolastico informare i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti in atti di cyberbullismo dei quali questi venga a conoscenza, nonché attivare “*adeguate azioni di carattere educativo*”.

La legge introduce poi uno speciale rimedio a tutela della dignità della vittima di cyberbullismo: ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito atti di cyberbullismo (o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso) può infatti adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, a sua scelta, al fine di ottenere “*l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet*”. In caso di mancata risposta entro quarantotto ore (o ove non sia stato possibile identificare detto soggetto) all'interessato è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, sussistendone i presupposti, provvede al blocco.

All'istituendo tavolo tecnico menzionato *supra* spetta redigere, nell'ambito del piano integrato, un codice di co-regolamentazione cui devono attenersi i fornitori di servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet e che identifichi, *inter alia*, procedure e formati standard per la presentazione dell'istanza: Si tratta di una misura accessoria caratterizzata da una chiara *ratio* protettiva, un ulteriore strumento che

l'ordinamento mette a disposizione di una categoria ristretta di soggetti ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, per metterli in condizione di tutelare in maniera più efficace la propria dignità ed i propri diritti, ove questi siano lesi da uno degli atti integranti la condotta rilevante ai fini della legge come "cyberbullismo".

4c3. *Così inquadrata, la procedura appare quindi tutto sommato giustificabile, pur tenendo presente che normalmente, questo tipo di procedura di rimozione di contenuti online – ove non impiegata per tutelare diritti titolati, documentabili e quindi dotati di un certo grado di oggettività (quali le notice-and-takedown ampiamente utilizzati per la tutela dei diritti di copyright) – dovrebbe consentire un complesso bilanciamento fra l'interesse alla rimozione dei contenuti dell'interessato ed il diritto all'informazione del resto degli utenti della rete, in questo caso necessariamente demandata al titolare del trattamento dei dati e, solo in seconda battuta, al Garante per la protezione dei dati personali.*

Permangono, in ogni caso, alcune perplessità rispetto alla reale efficacia di questo tipo di meccanismi di rimozione nel prevenire fenomeni di diffusione di dati personali potenzialmente lesivi per le vittime di cyberbullismo: In primo luogo, il requisito che il contenuto sia identificato tramite il relativo URL rischia di rendere meno efficace l'intera procedura rispetto ad eventuali contenuti che vengano sì trasmessi per via telematica ma non siano identificabili tramite un URL: si pensi alle numerose applicazioni di messaggistica istantanea che possono essere utilizzate per diffondere anche a platee piuttosto ampie di utenti immagini, video, registrazioni audio.

Inoltre, una volta che un determinato contenuto è stato caricato su internet, per quanto breve sia stata la sua permanenza in rete, è stato a tutti gli effetti nella piena disponibilità di una platea indefinita e "infinitamente" grande di soggetti che hanno numerosi strumenti a disposizione per appropriarsene, copiarlo, trasformarlo, ritrasmetterlo magari in forma leggermente modificata.

Per questo motivo, imporre ad uno o più gestori di siti internet o di social media di rimuovere un singolo contenuto, di per sé, non offre alcuna garanzia rispetto al fatto che detto contenuto non venga riproposto un minuto dopo da altro sito o social media, con altro URL, rendendo del tutto vana l'intera procedura. Paradossalmente, si potrebbe anzi verificare l'ipotesi in cui gli introiti derivanti dal traffico generato dalle visualizzazioni del contenuto oggetto dell'istanza siano così rilevanti da indurre il gestore ad optare per il rigetto dell'istanza assumendosi il rischio "calcolato" di una eventuale contestazione. Ed è noto che in molti

casi è proprio la riproposizione “virale” di un contenuto, idonea per l'appunto a generare alti volumi di traffico in rete.

Migliori risultati si potrebbero ottenere, forse, tramite la rimozione degli URL di interesse dai risultati di ricerca di quei servizi di localizzazione delle informazioni in rete (i c.d. motori di ricerca) che rappresentano sempre più il “primo tramite” attraverso il quale gli utenti accedono alle informazioni in rete. Tuttavia, la definizione, ai fini della legge, di gestore del sito internet quale “prestatore di servizi della società dell’informazione che sulla rete internet cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2” sembra escludere - o quantomeno rendere molto complicata - la applicabilità della stessa ai fornitori di servizi di ricerca. Anche senza voler dibattere sulla qualificazione giuridica dei fornitori di servizi di ricerca, difficilmente si potrebbe argomentare che questi curino la gestione dei contenuti dei siti che indicizzano.

In conclusione, la scelta del legislatore di gestire una tematica tanto attuale quanto intrinsecamente complessa attraverso la predisposizione di un elaborato sistema di educazione al digitale e prevenzione a livello dei singoli istituti scolastici è sicuramente apprezzabile, ammesso però che tale sistema venga effettivamente reso funzionante nonostante la scarsità delle risorse allocate a tal fine. La stessa misura posta a tutela della dignità del minore, rimedio ulteriore per supportare una categoria di soggetti bisognosi di speciale tutela, da aggiungersi al catalogo dei diritti già riconosciuti dalla applicabile normativa sulla protezione dei dati personali, perché possa essere utilizzata in maniera proficua è necessario che siano stanziati a favore del Garante adeguate risorse per la protezione dei dati personali, incaricato di assicurarne la corretta applicazione (delle quali non vi è traccia nella legge).

4c4. Si riporta per ogni opportuna conoscenza e consultazione il testo della nuova legge sul cyberbullismo:

Legge 29 maggio 2017 n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più

componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2. Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3. Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma

pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.

Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.

Art. 5. Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

5. La sentenza 27 aprile 8 giugno 2017 n 28623

5a. Per la prima volta la Suprema Corte si è occupata del bullismo, dando atto nella sentenza epigrafata che si tratta di *fenomeno di inquietante attualità, al pari degli “atti persecutori”, e che, di fatto, è l’espressione di una società in cui sono dominanti i valori della sopraffazione e dell’arbitrio del più forte sul più debole, in cui i modelli vincenti sono quelli dell’arroganza e del non rispetto per l’altro. Esso va contrastato anche a costo di colpire con sanzioni penali i ragazzi, ancorché giovani e minorenni, che lo perpetrano.*

La Corte ha così affermato che anche in assenza di una legge ad hoc, ai bulli che, con aggressioni fisiche e psicologiche, costringono il compagno di classe a cambiare scuola non prima di averlo sopraffatto al punto da indurlo ad “accettare” passivamente tali condotte, può essere contestato il reato di “atti persecutori”, di cui all'art. 612 bis c.p. .

Nel procedimento penale sfociato in Cassazione i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da quattro

ragazzi contro la decisione della Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia (dieci mesi di reclusione, con pena sospesa) per aver commesso “atti persecutori” ai danni di un loro compagno di classe.

La vicenda, avvenuta nel 2009 in un istituto è una storia di ordinario bullismo, come tante ne sono accadute e ne accadono, ma non vengono denunciate: un ragazzo, letteralmente preso di mira da un gruppo di bulli con comportamenti vessatori ripetuti, che vanno dalla semplice denigrazione per il modo di portare i capelli o per il modo in cui si comportava, sino a vere e proprie aggressioni fisiche, ha trovato la forza di denunciare i suoi aguzzini, dopo essere stato costretto a trasferirsi in una scuola del Piemonte per proseguire gli studi.

I fatti si sono sviluppati in un contesto di degrado sociale generale che si vive in alcuni istituti scolastici ove si avverte, come recita la decisione, *un clima di connivenza ed insipienza proprio in capo a coloro che dovendo vigilare sul funzionamento dell’istituzione, non hanno fatto nulla per evitarlo in palese violazione dell’art. 28 della Costituzione italiana secondo il quale: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici».*

Secondo il Giudice di legittimità al caso di specie può essere applicato l’art. 2048 del *Codice civile*, secondo comma, secondo il quale «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». Si tratta di *“una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, l’istituto scolastico deve essere in grado di dimostrare di aver adottato “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche. Nella consapevolezza che non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di predisporre un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose”.*

Per la Corte di Cassazione, *gli atti di bullismo – quale aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, offese o derisioni per ragioni di condizioni personali*

della vittima – integrano il reato di “atti persecutori” previsto dall’articolo 612 bis c.p. Tali condotte reiterate, continua la decisione “hanno generato nel ragazzo uno stato di perdurante ansia e timore comprovati da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili sia dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dai bulli, sia dal filmato di uno degli episodi persecutori realizzato con il cellulare da uno dei ragazzi partecipanti allo stalking”.

Importante passo della sentenza è il riconoscimento della credibilità intrinseca attribuita alle dichiarazioni della vittima che aveva riferito come, ormai succube della violenza, dopo un’iniziale tentativo di ribellione, aveva accettato con rassegnazione le condotte di sopraffazione «per evitare altre botte». Il fatto che il ragazzo, vittima del branco di bulli, abbia continuato a frequentare la scuola, nonostante il timore di ulteriori molestie (come anche l’assenza di tempestive denunce e di certificati medici), è stato ritenuto privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica ampiamente argomentata dai giudici di merito.

I vari commenti della sentenza, decisa il 27 aprile, evidenziano l’importanza che essa sia stata depositata l’8 giugno, a una decina di giorni dall’entrata in vigore della legge n. 71/2017 che, come precisato in precedenza, introduce importanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, altrettanto grave, del cyberbullismo: “*E’ come se i giudici di legittimità volessero ricordare che gli atti di bullismo, esclusi per volontà del legislatore dall’ambito di operatività della legge n. 71/2017, possono e debbono essere efficacemente contrastati e repressi utilizzando quanto la legge penale stabilisce in materia di “atti persecutori”*”.

5b. Per comodità di lettura e consultazione si riporta, di seguito, il testo integrale della sentenza:

2017 06 08 Corte di Cassazione sez V Penale sentenza 27 aprile 8 giugno 2017 n 28623 Presidente Palla – Relatore De Marzo.

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/10/2016 la Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto ancora rileva, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia An. Fa., GI. Co., Cr. Mu. ed Em. Ra., avendoli ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. in danno di Er. Pe. (capo a), in esso assorbito il reato di cui all'art. 594 cod. pen. (capo b). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 417, comma 1, lett. b) e 429, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per

mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di cui al capo b).
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, caratterizzate da genericità nonché dalla mancata collocazione temporale degli episodi e, comunque, non confortate da nessuno dei testi ascoltati e dalla documentazione prodotta.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., sottolineando l'assenza di dimostrazione della serialità delle condotte e del verificarsi dell'evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, in quanto nel dispositivo della decisione della Corte territoriale non era stato indicato il numero dei giorni che il giudice di secondo grado si era assegnato per il deposito della sentenza.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'intervenuta abrogazione del delitto di cui all'art. 594 cod. pen., ritenuto assorbito nel più grave reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. dalla decisione di primo grado, poi confermata, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016, dalla sentenza impugnata.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un documento - il certificato del 25/11/2009 dell'Unità operativa di assistenza riabilitativa della ASL di Caserta - oggetto di "allegazione atipica" agli atti del processo.

Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Al riguardo, si osserva che l'addebito di cui al capo b), sin dalla pronuncia di primo grado, è stato ritenuto assorbito nella fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., ossia è stato colto dai giudici di merito come privo di autonomia giuridica, in quanto tradottosi in comportamenti costituenti un mero frammento delle condotte persecutorie. Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. - che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 - dep. 15/02/2013, C, Rv. 255016). Proprio in tale cornice di riferimento, si coglie la giuridica esattezza dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, la quale, va aggiunto, non ha affatto escluso l'esistenza di condotte lesive dell'onore - al punto che ha

sottolineato un brano della deposizione del Pe., nel quale quest'ultimo ricordava di essere stato offeso per il modo in cui portava i capelli o si comportava - ma solo la contestazione, da parte dell'accusa, di specifici atti ingiuriosi. Ne discende che è del tutto erronea l'affermazione che si legge in ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata l'esistenza di reiterati comportamenti lesivi. 2. Il secondo motivo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, deve ribadirsi che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Ar., Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. Sotto il secondo profilo, la genericità delle dichiarazioni della persona offesa rappresenta una mera asserzione difensiva rispetto alla puntuale sintesi operata dalla sentenza impugnata, nella quale si coglie lo sviluppo temporale e soggettivo della vicenda, caratterizzata dall'intervento del Ra. e di altro soggetto non coinvolto nel presente processo solo nel corso del secondo anno scolastico, dopo che il Fa., il Co. e altro soggetto si erano resi autori delle aggressioni fisiche e delle molestie nel primo anno di frequenza delle scuole superiori. Peraltro, alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, ben s'intende che le dichiarazioni della persona offesa siano state ritenute solidamente corroborate proprio dal filmato dell'aggressione alla quale partecipa anche il Mu., Del tutto significativamente, i ricorrenti, lungi dal confutare la logicità del percorso argomentativo che sorregge le conclusioni della sentenza impugnata, valorizzano gli elementi probatori che non sono stati acquisiti (l'assenza di consapevolezza dei fatti da parte degli insegnanti o di altri compagni di scuola), ossia elementi negativi, con i quali, peraltro, la Corte territoriale si confronta, sottolineando il clima di connivenza e l'insipienza di quanti, dovendo vigilare sul funzionamento dell'istituzione, non si accorsero di nulla. In definitiva, va ricordato che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il

discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). Rispetto a siffatta ricostruzione, la tesi del carattere isolato di alcuni episodi risulta del tutto priva di specifico aggancio alle positive risultanze processuali. Quanto, poi, al verificarsi dell'evento del reato, questa Corte torna a rilevare che la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261535). In tale prospettiva, non è dato cogliere alcuna illogicità nelle conclusioni della Corte distrettuale, che ha ricordato un brano estremamente significativo della deposizione della persona offesa, la quale ha riferito che, ormai succube della violenza, dopo un'iniziale tentativo di ribellione, aveva dovuto accettare condotte di sopraffazione "per evitare altre botte". E, del resto, che il Pe. abbia continuato a frequentare la scuola, nonostante il timore di ulteriori molestie (come anche l'assenza di iniziali denunce e di certificati medici), è privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica, sul quale i giudici di merito hanno ampiamente argomentato, e comunque va letto alla luce del finale abbandono dell'istituto teatro delle vicende. 3. Per ragioni di ordine logico, va poi esaminato il sesto motivo, che è inammissibile, perché non è diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha posto a fondamento delle proprie conclusioni, quanto al verificarsi dell'evento del reato, il certificato medico indicato dai ricorrenti, osservando, piuttosto, che la mancanza di prova documentale era del tutto irrilevante, giacché era stata del tutto esauriente la deposizione della persona offesa. E tale conclusione, per quanto detto al punto che precede, è assolutamente coerente con il costante orientamento di questa Corte. 4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, perché la mancata indicazione del termine per il deposito della motivazione non è previsto come causa di nullità della sentenza dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. 5. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'assorbimento dei fatti di ingiuria nel più ampio contesto degli atti persecutori non presuppone affatto, secondo quanto osservato dai ricorrenti, il

riconoscimento della sussistenza della penale illiceità dei primi, ma, come detto supra sub 1, l'individuazione delle condotte offensive come frammento obiettivo della fattispecie ritenuta. 6. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Lu., Rv. 217266). Siffatta considerazione consente di superare in radice le questioni, sollevate in sede di discussione dalla difesa, quanto all'estinzione del reato. E ciò non senza aggiungere che il termine di prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato, la quale coincide non con la cessazione delle condotte, ma, alternativamente, con "l'evento di danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (si veda, sia pure ad altri fini, la puntualizzazione di Sez. 5, n. 17082 del 05/12/2014 - dep. 23/04/2015, D.L., Rv. 263330). 7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento alla decisione di condanna relativa a reati commessi da minorenni non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dall'art. 29 D.Lgs. n. 272 del 1989 (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014 - dep. 25/06/2015, S, Rv. 264025). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003

6. Cenni delle Ricerche internazionali sul cyberbullismo

Il termine cyberbullying è stato coniato dall'insegnante canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni, *riporto alcuni passi del saggio (opportunamente tradotto)* distinguono di solito tra il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, e il cyber-harassment ("cybermolestia") che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. Essi affermano che nell'uso corrente cyber-bullismo viene utilizzato indifferentemente per entrambi i casi. Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una violazione del Codice civile e del Codice penale e, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, del Codice della Privacy (D.Lgs 196 del 2003). Oggi il 34% del bullismo è online, in chat, quest'ultimo viene definito cyberbullismo. Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su internet è bullismo: far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno psicologico. In Inghilterra, più di 1 ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19, anni è

stato minacciato da un bullo via e-mail o sms. In Italia, secondo l'Indagine nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza pubblicata nel 2011 [fonte: Eurispes, Telefono Azzurro, 2011] un quinto dei ragazzi ha trovato in Internet informazioni false sul proprio conto: "raramente" (12,9%), "qualche volta" (5,6%) o "spesso" (1,5%). Con minore frequenza si registrano casi di messaggi, foto o video dai contenuti offensivi e minacciosi, ricevuti "raramente", "qualche volta" o "spesso" dal 4,3% del campione; analoga percentuale (4,7%) si registra anche per le situazioni di esclusione intenzionale da gruppi on-line. Sul confronto fra cyberbullismo e bullismo i ricercatori evidenziano che rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, il cyberbullismo lo fa su internet talvolta causando danni violenti ponendo in rilievo i seguenti caratteri distintivi:

- Anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illusorio: ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritte in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non riconducibile alla sua identità) possono essere inoltrate a un ampio numero di persone.

- Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via SMS messaggistica istantanea o mail, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediarvi.

- Indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra persona" online (a guisa di un gioco di ruolo), possono indebolire le remore etiche: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.

- Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, blogs, ecc.).

Come nel bullismo tradizionale, però, il prevaricatore vuole prendere di mira chi è ritenuto "diverso", solitamente per aspetto estetico, timidezza, orientamento sessuale o politico, abbigliamento ritenuto non convenzionale e così via. Gli esiti di tali molestie sono, com'è possibile immaginarsi a fronte di tale stigma, l'erosione di qualsivoglia volontà di aggregazione e il conseguente isolamento, implicando esso a sua volta danni psicologici non indifferenti, come la depressione o, nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni suicidarie. Spesso i molestatore, soprattutto se giovani, non si rendono effettivamente conto di quanto ciò possa nuocere all'altra persona.

Diversi sono i tipi di cyberbullismo classificati in tali studi:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari (vedi "flame") mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- Molestie (**harassment**): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Asperse**: parlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network, etc.
- Sostituzione di persona ("**impersonation**"): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- Inganno: (**trickery**); ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.
- **Exclusion**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- Cyber-persecuzione ("**cyberstalking**"): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
- **Doxing**: diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili.
- **Death threats**: Minacce di morte.

Vengono riportati anche alcuni studi statistici, pur con la precisazione della difficoltà della loro generalizzazione, dovuta a varie ragioni, quali le differenze nella definizione stessa di cyberbullismo (in alcuni studi chiaramente definito nelle sue forme, in altri identificato con una generica aggressività online), o nel periodo preso in esame (in alcuni studi si indaga sulle prepotenze online subite nell'ultimo mese, in altri negli ultimi due mesi, in alcuni casi non viene affatto specificato il periodo di riferimento), nella natura del campione (alcuni studiosi hanno intervistato solo abituali frequentatori di internet, altri, studenti nelle scuole, a prescindere dall'abitudine all'uso), nel momento storico della rilevazione (vista la rapidità di cambiamento che caratterizza gli stili di comportamento adolescenziale, le ricerche effettuate possono risentire degli effetti delle mode del momento). Tutti gli studi concordano sul fatto che il cyberbullismo, sebbene meno diffuso del tradizionale bullismo, rappresenti un fenomeno che coinvolge sempre più preadolescenti e adolescenti.

Di seguito si segnalano le seguenti ricerche, rimandando ai singoli articoli pubblicati:

NCH (Formerly National Children's Home, UK, 2002, 2005) ha svolto due ricerche in Inghilterra. Nella prima, del 2002, i ricercatori hanno rilevato che un quarto degli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, sono stati vittime di cyberbullismo, attraverso telefono cellulare o computer, mentre il 16% ha ricevuto messaggi di testo offensivi. In un successivo

studio su 4500 studenti di età compresa tra gli 11 e i 60 anni, il 20% ha affermato di essere stato cyberbullizzato, mentre l'11% ha dichiarato di aver inviato messaggi minacciosi a qualcuno.

Noret e Rivers (UK, 2012), hanno svolto una ricerca su 11.000 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, ai quali fu chiesto se avessero mai ricevuto SMS o E-mail offensive o minacciose. Il 80% ha riferito che è successo almeno una volta. Il dato è più elevato nel campione delle ragazze rispetto a quello dei ragazzi.

Smith et al. (UK, 2006) hanno svolto un dettagliato studio su 129 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, provenienti da 14 scuole di Londra. Nello studio il cyberbullismo è stato suddiviso in sette differenti categorie: 1) SMS, 2) immagini e video clip (attraverso cellulare), 3) chiamate telefoniche, 4) E-mail, 5) Chat Rooms, 6) Istant messaging (via cellulare), 7) web site. Il 22% degli studenti hanno riferito di essere stati vittime di cyberbullismo almeno una volta, mentre il 7% più volte. Le forme più comuni di cyberbullismo sono risultate le telefonate (mute o sgradevoli) e le e-mail offensive, mentre il bullismo in Chat Rooms è risultato il meno frequente.

Olweus (Norvegia, 2005) ha svolto una ricerca su 4000 studenti, rilevando che il 3,6% di studenti e il 2% delle studentesse hanno subito cyberbullismo (due, tre volte o più al mese).

Lazzari (Italia, 2015a, 2015b), in una ricerca che ha avuto come soggetti di indagine 1387 studenti delle scuole medie superiori e 545 studenti delle scuole medie inferiori, ha rilevato che l'1,3% degli studenti delle superiori e il 3,8% di quelli delle medie hanno dichiarato di essere stati coinvolti direttamente in episodi di cyberbullismo. Peraltro, il 42,7% degli studenti delle medie dice di essere stato oggetto almeno qualche volta di insulti o commenti cattivi o poco gentili via Internet. Dai dati emerge inoltre che il 3,9% degli studenti delle superiori e il 13,8% di quelli delle medie ignorano che cosa significhi il termine cyberbullismo, cosa che fa pensare che sia necessario operare nelle scuole con interventi di formazione sul tema.

Slonje e Smith (Svezia, 2006) hanno svolto una ricerca su 360 adolescenti tra i 12 e i 20 anni. La ricerca ha evidenziato che il 12% è stato cyberbullizzato una o due volte, mentre il 10% ha dichiarato di aver agito prepotenze online.

Mankiewicz (USA, 2013), in uno studio sulle identità in internet che ha coinvolto più di quattromila soggetti, ha mostrato che la possibilità di usare servizi di social networking, chat o forum in forma anonima o con pseudonimi rende più facile anche per soggetti fragili dare avvio ad azioni di cyberbullismo.

Salmivalli (Finlandia, 2007), in una ricerca rivolta a 6500 studenti, di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, ha rilevato che il 2% degli studenti e il 2,4 delle studentesse è vittima di cyberbullismo (una o due volte al mese).

Vandebosh (Belgio, 2010), ha svolto una ricerca su 2052 studenti, ha rilevato che il 62% è stato vittima di cyberbullismo.

Van den Eijnden, Vermulst, Rooij e Meerkerk (Paesi Bassi, 2006) hanno svolto una ricerca su 4500 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 72 anni. Il 17% ha riferito di essere stato vittima di cyberbullismo una volta al mese ed il 3% una volta a settimana.

Kapatzia e Syngollitou (Grecia, 2007) hanno svolto una ricerca su 544 studenti, di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Le vittime di cyberbullismo sono risultate il 90% (una o due volte al mese), il 6% (due o tre volte al mese), mentre i cyberbulli il 9% (una o due volte al mese) e il 7% (due o tre volte al mese).

Li (Canada, 2006) ha svolto un'indagine su 264 studenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Circa il 25% riferisce di aver subito cyberbullismo, mentre il 17% afferma di aver cyberbullizzato un coetaneo. In un recente studio, Beran e Li (2007) hanno scoperto che la percentuale di studenti vittime di cyberbullismo è salita al 35%.

Campbell e Gardner (Australia, 2005) ha riscontrato che il 14% di 120 studenti di otto anni è stato oggetto di cyberbullismo mentre l'11% ha cyberbullizzato un compagno nell'ultimo anno.

Ybarra e Mitchell (USA, 2004) hanno svolto una ricerca su 1501 studenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni che usano regolarmente Internet. Il 12% ha riferito di essere diventato aggressivo con qualcuno, on line, mentre il 4% afferma di aver subito aggressioni. Il 3% dichiara, inoltre, di aver qualche volta subito cyberbullismo, altre volte di essersi comportato aggressivamente on line. Gli autori ipotizzano, allora, che alcune vittime di bullismo (reale) possano usare internet per attaccare gli altri, e vendicarsi on line delle offese subite nella vita reale.

Ybarra, Mitchell, Wolak e Finkelhor (USA, 2006), in uno studio di follow up, hanno trovato che la percentuale di studenti vittime di cyberbullismo era salita al 9%.

Raskauskas e Stoltz (USA, 2007) in uno studio su 84 studenti, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, hanno riscontrato che il 49% ha subito cyberbullismo, mentre il 21% ha riferito di essere un cyberbullo.

Patchin e Hinduja (USA, 2006, 2007) in uno studio su 1388 studenti, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, hanno rilevato che il 34% sono stati vittime di cyberbullismo.

Pisano e Saturno (Italia, 2008) in uno studio su 1047 studenti, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, hanno rilevato che il 14% degli studenti delle

scuole medie inferiori ed il 16% delle scuole medie superiori sono state vittime di cyberbullismo.

7. Rassegna di giurisprudenza

Si riportano, di seguito, alcune delle più significative pronunzie della Corte di Cassazione in materia di bullismo:

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 19/04/2017

n. 26588

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 30 maggio

Classificazioni: STALKING (REATO DI) E ATTI PERSECUTORI - Atti persecutori
E' configurabile il delitto di atti persecutori quando, come previsto dall'articolo 612 bis c.p., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 02/03/2017

n. 17795

Fonti: CED Cass. pen. 2017

Classificazioni: STALKING (REATO DI) E ATTI PERSECUTORI - Atti persecutori
In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

(Rigetta, App. Milano, 13/02/2014)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 27/04/2017

n. 28623

Parti: -

Fonti: Guida al diritto 2017, 27, 49

Classificazioni: STALKING (REATO DI) E ATTI PERSECUTORI - Atti persecutori

È configurabile il reato di stalking in caso di bullismo. Ad affermarlo è la Cassazione che per la prima volta applica l'art. 612 bis c.p. in ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi che, all'epoca dei fatti minorenni studenti di un istituto tecnico, avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte. Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che non si erano accorti di nulla.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 01/02/2017

n. 10932

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 7 marzo

Classificazioni: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI - In genere

In materia di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori di cui all'art. 612 -bis, comma 2 cod. pen., è configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612 -bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo, o comunque della sua attualità temporale. Con la precisazione che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio, ravvisandosi viceversa il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto che non vale a porre nel nulla i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale e in presenza di una situazione, diffusamente richiamata nell'ordinanza impugnata, caratterizzata dalle reiterate e abituali sofferenze fisiche e morali inferte dall'indagato alla moglie e dallo status di vessazione psicologica che ne è scaturito.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 23/02/2017

n. 16205

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 3 aprile

Classificazioni: STALKING (REATO DI) E ATTI PERSECUTORI - Atti persecutori

Il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un brevissimo arco temporale, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un tempo ristretto, una sola giornata, sia la causa effettiva dello stato d'ansia, del fondato timore per l'incolumità o del mutamento delle abitudini di vita della vittima (nella specie, le condotte contestate erano state commesse nel giro di una ventina di giorni e, quantomeno per un tempo analogo,

avevano causato alla vittima il riferito stato d'ansia, oltre che il denunciato mutamento delle abitudini di vita).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 30/09/2010

n. 36659

Fonti: Diritto e Giustizia online 2010

Classificazioni: LIBERTÀ PERSONALE - Misure cautelari coercitive nei confronti di imputati e indagati - - presupposti soggettivi: esigenze cautelari e inquinamento probatorio

Il carcere preventivo per i minori accusati a scuola di atti di bullismo deve essere considerata come l'estrema ratio. Pertanto, il giudice deve valutare la possibilità di adottare altre misure cautelari meno "afflittive": come ad esempio gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora nel Comune di residenza oppure il divieto di frequentare le lezioni e di avvicinarsi all'istituto scolastico.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 25/09/2014

n. 20192

Parti: G.P.M. C. C.C.

Fonti: Responsabilita' Civile e Previdenza 2014, 6, 2058

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Solidarietà

RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità solidale - Illecito plurisoggettivo - Pluralità di condotte - Unicità della catena causale - Accertamento - Necessità.

In tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Latina sez. I

Data: 27/03/2012

n. 244

Parti: ; C. Min. Istruzione

Fonti: Redazione Giuffrè 2012

Classificazioni: ISTRUZIONE PUBBLICA - Studenti

E' legittimo il nulla osta rilasciato dal dirigente scolastico "in obbedienza" al provvedimento del Procuratore della Repubblica di allontanamento dalla comunità scolastica, di un alunno che ha posto in essere atti di "bullismo" e di aggressività verbale nei riguardi di una insegnante. Infatti il nulla osta è stato adottato "in obbedienza" al suindicato provvedimento del Procuratore della Repubblica, il cui tenore

non lasciava in capo all'Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello concretamente adottato, ed eventuali contestazioni andavano effettuate nei confronti dell'atto che lo aveva determinato.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 30/09/2010

n. 36659

Fonti: Diritto e Giustizia online 2010

Classificazioni: LIBERTÀ PERSONALE - Misure cautelari coercitive nei confronti di imputati e indagati - - presupposti soggettivi: esigenze cautelari e inquinamento probatorio. Il carcere preventivo per i minori accusati a scuola di atti di bullismo deve essere considerata come l'estrema ratio. Pertanto, il giudice deve valutare la possibilità di adottare altre misure cautelari meno "afflittive": come ad esempio gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora nel Comune di residenza oppure il divieto di frequentare le lezioni e di avvicinarsi all'istituto scolastico.

Cassazione civile 24 settembre 2015 n. 18899 sez. III

Note giurisprudenziali:

Responsabilità Civile e Previdenza, 2014, 06, 00, 2059

Questa interessante pronuncia si occupa del tema, spesso trascurato anche in dottrina, dei limiti della responsabilità solidale in materia di concorso di più persone nell'evento dannoso allorché le condotte poste in essere da ciascuno siano state autonome.

L'occasione per esaminare la questione è posta da una delicata vicenda di bullismo fra minorenni in danno di una compagna di classe che si sente poi costretta a lasciare la scuola pubblica da lei frequentata per trasferirsi in un istituto privato. I genitori, che agiscono nella veste di rappresentanti legali, chiedono, quindi, il risarcimento del danno morale da lei patito e il ristoro delle spese imposte dalla frequenza dell'istituto scolastico privato.

Dei tre ragazzi responsabili della infelice vicenda, appare differenziabile la valutazione delle condotte. Inoltre risulta che, dopo il primo episodio, uno di essi si sia dissociato dalle azioni degli altri. Proprio costui lamenta dunque l'applicazione della regola di solidarietà operante in sede civile.

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per affermare la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa — secondo la S.C. — non in senso assoluto, ma relativo al danneggiato: tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, ricorrerebbe quindi sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. civ., 8 agosto 2007, n. 17397; Cass. civ., 12 marzo 2010, n. 6041).

A fronte di una serie di accadimenti denunciati come unico fatto dannoso plurisoggettivo, la solidarietà costituisce la regola, a vantaggio del danneggiato, qualora siano individuabili più soggetti responsabili di uno stesso fatto lesivo, se appunto il fatto dannoso è unico per il danneggiato, anche se frutto di più azioni o omissioni poste in essere anche in diversi contesti di tempo e di luogo da diversi soggetti. Cosicché solo se

uno degli autori del fatto dannoso propone l'azione di regresso, il giudice adito è tenuto a graduare le diverse responsabilità, mentre non lo è al di fuori di tale ipotesi (Cass. civ., 21 settembre 2007, n. 19492; Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16810).

Il contenuto e le finalità del principio della solidarietà esterna in caso di obbligazioni plurisoggettive — che l'art. 2055 c.c. mutua dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali (art. 1292 c.c.) — non si pongono in contraddizione con il diverso e pari ordinato principio per cui, anche in caso di illecito plurisoggettivo, ciascuno può essere chiamato a rispondere solo dei danni che ha provocato o concorso a provocare, ovvero del danno rispetto al quale la sua condotta attiva o omissiva opera come causa efficiente, cioè dell'evento del danno in relazione al quale il suo comportamento si pone come antecedente causale necessario. Se ne dovrebbe dedurre che, qualora si siano verificati diversi episodi a danno di un medesimo soggetto, che chiede il risarcimento del danno complessivamente subito a tutti i soggetti coinvolti, il giudice, per poter legittimamente procedere ad una condanna solidale e per l'intero danno subito dalla vittima, è tenuto a verificare, e a dare conto in motivazione, se si tratti, in tutto o in parte, di episodi distinti e scindibili che abbiano prodotto a loro volta danni distinti, e dovrà procedere all'accertamento della responsabilità a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti ritenendolo responsabile a seconda dei casi, o dell'intero danno provocato se il fatto dannoso è unico (a prescindere dalla graduazione di responsabilità qualora non sia stata proposta azione di regresso), o del danno provocato dal solo segmento causale che ha visto la sua partecipazione.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 25/09/2014

n. 20192

Parti: G.P.M. C. C.C.

Fonti: Responsabilita' Civile e Previdenza 2014, 6, 2058

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Solidarietà

RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità solidale - Illecito plurisoggettivo - Pluralità di condotte - Unicità della catena causale - Accertamento - Necessità.

In tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile.

Archivio selezionato: Massime

Corte di Cassazione: Sentenza n.8832 del 7 marzo 2011

Omississ...

Fatto e diritto

Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa ex art. 309 cpp il 21.7.2010, ha confermato l'ordinanza emessa il 25.6.2010 dal Gip del tribunale di Asti nei confronti R.R. applicativa della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da D.D.A.

Il difensore del R. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all'art. 612 bis c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del reato: il tribunale ha erroneamente ritenuto la realizzazione di tutti gli eventi previsti dalla norma.

Quanto al timore della donna per la propria incolumità fisica, la D. non ha mai manifestato timore né ha denunciato minacce del R. Gli atti di danneggiamento contestati non sono stati rivolti contro l'incolumità fisica, essendo diretti verso le cose. Non risulta che la D. abbia dovuto alterare le proprie abitudini di vita, in quanto tale evento non può dirsi realizzato, a seguito dell'incendio della sua auto, per l'impossibilità di visitare la madre in ospedale, per mancanza di un mezzo di trasporto.

Quanto al perdurante e grave stato di ansia, il ricorrente rileva che l'attestazione deriva da un certificato medico, redatto da uno specialista in malattie dell'apparato respiratorio: è evidente che un generico stato d'ansia, certificato non da uno specialista neurologo o psichiatra, non può essere confuso con una situazione ben delineata dalla norma, che richiede che lo stato d'ansia sia, oltre che grave, anche perdurante.

Secondo la giurisprudenza, l'evento consiste in un turbamento psicologico destabilizzante che si sia manifestato con forme patologiche, contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante.

Tale stato non sussiste, per assenza di comportamenti minacciosi: mancano gravi indizi sulla responsabilità in ordine all'incendio dell'auto, anche perché l'indizio più sottolineato dal tribunale è frutto di un errore: il materiale, integrante questo indizio (il ritrovamento di oggetti funzionali alla realizzazione di tale fattispecie), non è stato rinvenuto nell'auto del R., ma, a distanza di due settimane dal fatto, presso l'abitazione dell'indagato ed è oggetto di accertamenti diretti a verificare la sua compatibilità con l'atto vandalico.

Non ha alcun rilievo indiziante la presenza dell'indagato sul luogo ove era stato appena spento il fuoco, tenuto conto che la sua abitazione è appena a 50 metri da quella della donna.

In maniera illogica, il tribunale ha poi interpretato il pronto intervento dell'istante, a seguito dello spegnimento del fuoco, come indizio a suo carico.

Secondo il ricorrente, quindi, il tribunale ha motivato l'ordinanza sul punto della sussistenza di gravi indizi a carico del R. con una formula di stile, che non può supplire a una doverosa argomentazione sul reale quadro indiziario circa il verificarsi di uno o più degli eventi indicati dall'art. 612 bis c.p.

Il ricorso non merita accoglimento.

La base indiziaria è costituita da una serie di danneggiamenti su beni della donna che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido martellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della D. Le sue narrazioni su episodi emotivamente traumatici, costituiti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto (allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo ottico, al lunotto posteriore), al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa, sono stati storicamente confermati dagli accertamenti dei danni e da una parziale ammissione dell'indagato. In alcuni di questi episodi, la donna ha avuto modo di vedere in azione il R., che inoltre non ha mancato di fare beffardi riferimenti ai pericoli a cui era esposto il veicolo nella pubblica via. Tutti questi fatti sono stati commessi in un arco di tempo

caratterizzato da particolare pressione del R. proiettato a polemizzare sul rapporto cessato e a convincere la donna a un sua ripresa (sono stati correttamente richiamati gli sms e il colloquio telefonico registrato). In questo quadro di aggressività, dal molteplici profilo, si è inserito l'incendio dell'auto, da vedere quale soluzione radicale e finale del danneggiamento del veicolo. Le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un atteggiamento persecutorio in danno della D. sono quindi pienamente conformi alle risultanze delle indagini e alla loro razionale interpretazione.

L'evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da un stato turbamento psicologico della donna, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell'equilibrio emotivo della D. , che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva, cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell'uomo.

Allo stato, manca uno specifico accertamento tecnico, che abbia dimostrato come gli elevati livelli di ansia risultando spiacevoli e addirittura dolorosi, abbiano condotto alla specifica tipologia dello stato di ansia della persona offesa attraverso un accentuata e ingovernabile esposizione agli stimoli ansiogeni, fino a un approdo di tipo patologico.

Comunque è emerso un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, che è stato ragionevolmente ritenuto idoneo a essere inquadrato nell'evento di cui all'art. 612 bis c.p., la cui sussistenza non dipende dall'accertamento di una stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima.

Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni.

Le censure del ricorrente sulle interpretazioni dei risultati delle indagini sin qui svolte, ad opera del giudice di merito, hanno quindi investito valutazioni fattuali, di cui va ribadita la piena fedeltà alle risultanze processuali e la loro razionale valutazione. Pertanto sono del tutto immuni da censura in sede di giudizio di legittimità. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 07.03.2011

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione V Penale; 15 maggio 2013 n. 20993

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – ATTI PERSECUTORI – ELEMENTO MATERIALE – EVENTI ALTERNATIVI – REITERAZIONE DELLE CONDOTTE – art. 612-bis c.p.

Il delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking; articolo 612-bis del Cp) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idoneo ad integrarlo, essendo quindi configurabile quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumità

propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita; bastando, comunque, a integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del reato anche due sole condotte di minaccia o molestia.